

COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo SETTORE 2 TECNICO

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - fax 035/74 00 69 - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160

e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it www.comune.casnigo.bg.it

Ordinanza n. 55 Reg. Ord.

Casnigo, lì 28/11/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 8 del 27/11/2020 del Comune di Vertova relativa alla "chiusura immediata al traffico ciclopedonale del ponte passerella sulla Pista Ciclopedonale della Valle Seriana sul fiume Serio, che collega il Comune di Vertova con il Comune di Casnigo verso la zona Baia del Re", pervenuta in data 27/11/2020 prot. n. 10490;

VISTA la relazione predisposta per lo studio di fattibilità per il ripristino e la messa in sicurezza della Pista Ciclopedonale della Valle Seriana presentata dalla Comunità Montana, dalla quale si evince la pericolosità, sia statica che manutentiva, del ponte, che collega il Comune di Vertova con il Comune di Casnigo;

VISTA la necessità, per motivi di sicurezza, di chiudere il ponte sulla Pista Ciclopedonale, come richiamato nell'Ordinanza e nella Relazione predetta;

VISTO l'art. 7 del Codice della Starda, approvato con D.Lvo 285/92 e successive modifiche;

VISTO l'art. 50, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

SI ORDINA

per i motivi citati in premessa, la chiusura immediata al transito ed alla circolazione del ponte passerella sulla Pista Ciclopedonale della Valle Seriana sul fiume Serio, che collega il Comune di Vertova con il Comune di Casnigo verso la zona Baia del Re;

SI DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale "Unione Insieme sul Serio", al quale è demandato l'accertamento dell'osservanza della medesima;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Casnigo e venga affissa negli spazi affissioni e che venga trasmessa per conoscenza ai comune limitrofi ed alla Comunità Montana Valle Seriana;

Si avverte che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

Della presente viene data comunicazione mediante anche pubblicazione di manifesti.

IL SINDACO f.to Poli Enzo